



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DI
COMMERCianti E AGRICOLTORI EFFETTUATE NEL
MERCATO, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2003.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.9.2003

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal **06.11.03** al **21.11.03**

In vigore dal 1.12.2003

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati di Bruino oggetto del presente Regolamento.

2.1 I mercati di Bruino che si svolgono con cadenza settimanale – da ora in poi denominati mercati oggetto del Regolamento – così come reistituiti – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza della Pace	lunedì	49	decennale	mista

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda -

per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato, dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche”.

2.3 E' prevista la possibilità di ammettere un massimo di n° 3 espositori nello spazio pubblico circostante il mercato, nel rispetto delle norme del codice della strada e con le modalità previste dal Regolamento comunale di polizia urbana.

2.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 30 nel periodo invernale e nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30

Extralimentari dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

4.2 Tali aree sono così individuate:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
P.zza della Pace	Via del Mulino

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

5.2 Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 33 del presente Regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 3.

5.3 Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate, decadono dalla concessione del posteggio.

5.4 Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

5.5 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5.6 L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

5.7 Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

5.8 Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del comune.

5.9 Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza

di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

5.10 Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.

5.11 Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

5.12 In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Bruino.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 è in corso la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Bruino.

8.4 L'attuale configurazione territoriale del mercato non consente di prendere in considerazione nessuna modifica alla dimensione fissata del posteggio anche se di lieve entità, fatto salvo quanto previsto al titolo IV, capo II, sezione I, comma 11 della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, circa i veicoli attrezzati.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione e la relativa concessione di un posteggio disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

In caso di ulteriore parità si considera l'anzianità dell'autorizzazione esibita.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

10.5 Nella assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti dovrà essere rispettata la destinazione del posteggio come alimentare o non alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente nel caso in cui non siano presenti richiedenti che trattano quella merceologia e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di modifica di titolarità per atto tra vivi o a causa di morte nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 18 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

18.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.	Misure
Piazza della Pace	lunedì	7	47	mista

18.2 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere inoltrate a mano o spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino all'eventuale assegnazione.

L'autocertificazione allegata ha validità di sei mesi dalla data di emissione; in caso di assegnazione successiva dovrà essere rinnovata.

18.3 In fase di prima applicazione i posteggi saranno assegnati:

- a) in primo luogo agli agricoltori titolari di autorizzazione alla vendita sul mercato di Bruino in attività, rilasciata dal comune di Bruino stesso, sulla base dell'anzianità dell'autorizzazione;
- b) in secondo luogo a coloro i quali abbiano presentato richiesta di concessione posteggio ai sensi del D.Lgs. 114/98, fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i. ;
- c) le domande pervenute dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno esaminate, dopo aver esperito le procedure di cui ai commi a) e b), con i criteri di cui al punto 18.2 .

18.4 Nel caso di concessione di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale, rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni

18.5 La qualità di agricoltore è provata mediante autocertificazione che contenga i seguenti elementi:

- a) il proprio numero di partita IVA,
- b) il numero di iscrizione al Registro Imprese.
- c) la dichiarazione di essere imprenditore agricolo a titolo principale,
- d) il tipo di coltivazione o di allevamento prevalente,
- e) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e/o il numero dei capi in allevamento.

18.6 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario e di sanzioni. Per l'assegnazione giornaliera di posti vacanti si fa riferimento ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001.

18.7 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 19 – Subingresso nel posteggio.

19.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 20 – Decadenza della concessione di posteggio.

20.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

Articolo 21 – Scambio di posteggio.

21.1 E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione, con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se

non in contrasto con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato.

Articolo 22 – Indisponibilità di posteggio.

22.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 23 – Assenze degli agricoltori.

23.1 Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

24.1 L'operatore commerciale deve essere in grado in qualunque momento e su richiesta di descrivere caratteristiche e prezzi di tutti i prodotti merceologici esposti per la vendita. I prezzi devono altresì essere rilevabili da appositi listini esposti a titolo informativo.

Articolo 25 – Collocamento delle derrate.

25.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

25.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

25.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 26 – Divieti di vendita.

26.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono

destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

26.2 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare.

26.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 27 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

27.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 28 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

28.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 29 – Utilizzo dell'energia elettrica.

29.1 L'utilizzo dell'energia elettrica è consentito esclusivamente a favore degli operatori commerciali assegnatari dei posteggi attrezzati all'uopo.

29.2 Gli operatori commerciali, utilizzatori dell'energia elettrica, dovranno provvedere al rimborso del corrispettivo dovuto nei modi stabiliti con specifico atto comunale.

Articolo 30 – Furti e incendi.

30.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 31 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

31.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 3.1 sub. d).

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 32 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

32.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con specifico atto deliberativo, secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

32.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

33.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossa le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 33 – Preposti alla vigilanza.

33.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l' ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SANZIONI

Articolo 34 – Sanzioni.

34.1 Ai sensi dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 .

34.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 .

34.3 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento, non rientranti nei precedenti commi oppure in specifiche disposizioni normative, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25 ad €. 150 con le modalità stabilite nella Legge 689 del 24.11.1981

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Disposizioni finali.

35.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dal rilascio del titolo stesso.

35.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente Regolamento, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

35.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva, si applica quanto previsto dal titolo V, punto 4, comma h della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642.

SEZIONE II: POSTEGGI FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 36 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

36.1 I posteggi fuori mercato di Bruino – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennalmente e posteggi assegnati temporaneamente.

36.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 3 da ubicarsi sull'area mercato nel venerdì pomeriggio.

36.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di n° 35 in occasione del mercato ultramensile denominato Mercatone e di n° 5 in occasione del mercato ultramensile estivo.

36.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

36.5 Sono inoltre individuabili annualmente, con ordinanza sindacale, specifiche aree in relazione alle manifestazioni programmate.

Articolo 37 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

37.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 7,00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30 alle ore 14,00 ovvero alle ore 19,00 in occasioni di manifestazioni prefissate

Extralimentari dalle ore 7, 30 alle ore 14,00 ovvero alle ore 19,00 in occasioni di manifestazioni prefissate

37.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della Legge 367/2000

Articolo 38 – Dimensioni dei posteggi.

38.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate dal provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

38.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 39 – Aree di riserva.

39.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 40 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

40.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 37.

Articolo 41 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

41.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 42 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

42.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 43 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

43.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 37 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione – che avviene distintamente per settori merceologici così come prefissati – è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

43.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

43.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

43.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 44 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

44.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 45 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

45.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 46 – Scambio di posteggio in aree alternative.

46.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del servizio Attività Economiche.

Articolo 47 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

47.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 40 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

Articolo 48 – Obblighi dei venditori.

48.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

48.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

48.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

48.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

48.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 49 – Aree alternative destinate ai produttori agricoli.

49.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate ai produttori agricoli.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 50 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

50.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli articoli 18, da 24 a 33 e 35 del presente Regolamento

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 51 – Preposti alla vigilanza.

51.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- 2 - assegnare i posteggi vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale.

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA UTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 52 – I mercati a cadenza ultramensile di Bruino oggetto del presente Regolamento.

52.1 I mercati a cadenza ultramensile di Bruino già denominati Mercatone e Fiera d'Estate – da ora in poi denominati mercati ultramensili oggetto del Regolamento - opportunamente restituiti e istituiti – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazioni e posteggio	Merceologi e
Via Roma, via				

Orbassano, via Piossasco, via del Mulino, via San Rocco, piazza della Pace	Terza domenica di novembre	135 elevabile a 200	Durata della manifestazione	Mista
Vie del centro storico	Giugno/Luglio	63 elevabile a 68	Durata della manifestazione	Mista

52.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi”.

52.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato ultramensile oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

52.4 Sono fatte salve le norme contenute nel Regolamento del Mercatone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26/06/96 per quanto compatibili con le intervenute variazioni normative.

Articolo 53 – Orari di mercato ultramensile.

53.1 Ogni mercato ultramensile dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area pubblica:

a) orario di entrata e di spunta:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:

dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12, 00 e non oltre le ore 20,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 21,00.

53.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

53.3 Nuove fasce orarie potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ULTRAMENSILE

Articolo 54 – Accesso degli operatori al mercato ultramensile.

54.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 53.

Articolo 55 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato ultramensile.

55.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 56 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato ultramensile.

56.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 57 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

57.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98.

Articolo 58 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato ultramensile.

58.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in bollo e sottoscritte in originale, sono inoltrate – al Comune di Bruino – Ufficio Commercio – per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento del mercato ultramensile con le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento del Mercato.

58.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull'area è necessario indicare gli estremi dell'autorizzazione con cui si intende partecipare.

58.3 L 'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile..

Articolo 59 – Assegnazione dei posteggi.

59.1 Per l'assegnazione dei posteggi sul mercato ultramensile viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle manifestazioni;
- b) a parità di presenza si considera l'anzianità di inizio attività rilevata dall'iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- c) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 60 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

60.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- a) secondo l'ordine della graduatoria utile dei soggetti che hanno presentato domanda, ma che non hanno ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale (art. 7 del Regolamento del Mercatone) ;
- b) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale delle due manifestazioni;
- c) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

60.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupa il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 61 – Obblighi dei venditori.

61.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

61.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

61.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

61.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

61.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 62 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

62.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 63 – Rimandi.

63.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai “Canoni e alle tasse di posteggio” , alla “Vigilanza” e alle “Sanzioni”.

Articolo 64 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

64.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 65 – Causa di forza maggiore.

65.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato ultramensile può cambiare data o anche essere soppressa o ridotta in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità per il soggetto organizzatore.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 66 – Aree destinate ai produttori agricoli.

66.1 Sono individuate n. 5 aree espressamente destinate ai produttori agricoli nell'ambito del mercato ultramensile denominato “Il Mercatone” e n. 3 aree ne”ambito della “Fiera d’Estate”.

66.2 Le modalità di assegnazione dei posteggi sono indicate nel Regolamento del Mercatone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26/06/96.

66.3 La qualità di agricoltore è provata mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 18.5 del presente regolamento.

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Art. 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.....2

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI.....2

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Art. 2 – Caratteristiche del mercato.....2

Art. 3 – Orari di mercato.....3

Art. 4 – Aree di riserva.....3

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 5 – Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione.....4

Art. 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.....5

Art. 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.....5

Art. 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.....5

Art. 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di
posteggio sul mercato.....6

Art. 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.....6

Art. 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.....7

Art. 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.....7

Art. 13 – Scambio di posteggio.....7

Art. 14 – Indisponibilità di posteggio.....7

Art. 15 – Obblighi dei venditori.....7

Art. 16 – Sostituzione nell'autorizzazione.....8

Art. 17 – Modalità di rassegnaione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.....	8
---	---

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Art. 18 – Aree destinate ai produttori agricoli. Criteri di assegnazione dei posteggi.....	8
Art. 19 – Subingresso nel posteggio.....	9
Art. 20 – Decadenza della concessione di posteggio.....	9
Art. 21 – Scambio di posteggio.....	9
Art. 22 – Indisponibilità di posteggio.....	10
Art. 23 – Assenze degli agricoltori.....	10

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.....	10
Art. 25 – Collocamento delle derrate.....	10
Art. 26 – Divieti di vendita.....	10
Art. 27 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.....	11
Art. 28 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.....	11
Art. 29 – Utilizzo dell'energia elettrica.....	11
Art. 30 – Furti e incendi.....	11
Art. 31 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.....	11

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Art. 32 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.....	12
Art. 33 – Preposti alla vigilanza.....	12

SANZIONI

Art. 34 – Sanzioni.....	12
-------------------------	----

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Disposizioni finali.....	13
------------------------------------	----

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Art. 36 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.....	13
Art. 37 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.....	14
Art. 38 – Dimensioni dei posteggi.....	14
Art. 39 – Aree di riserva.....	14

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Art. 40 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.....	14
Art. 41 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.....	15
Art. 42 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.....	15
Art. 43 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.....	15
Art. 44 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.....	15
Art. 45 – Revoca e sospensione della autorizzazione.....	16
Art. 46 – Scambio di posteggio in aree alternative.....	16
Art. 47 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.....	16
Art. 48 – Obblighi dei venditori.....	16

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Art. 49 – Aree alternative destinate agli agricoltori.....	17
--	----

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.....	17
---	----

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Art. 51 – Preposti alla vigilanza.....	17
--	----

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Art. 52 – I mercati a cadenza ultramensile di Bruino oggetto del presente Regolamento.....	17
Art. 53 – Orari di mercato.....	18

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 54 – Accesso degli operatori al mercato.....	19
Art. 55 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.....	19
Art. 56 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.....	19
Art. 57 – Criteri di assegnazione dei posteggi.....	19
Art. 58 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.....	20
Art. 59 – Assegnazione dei posteggi.....	20
Art. 60 – Assegnazione dei posteggi vacanti.....	20
Art. 61 – Obblighi dei venditori.....	20
Art. 62 – Sostituzione del soggetto autorizzato.....	21
Art. 63 – Rimandi.....	21
Art. 64 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.....	21
Art. 65 – Causa di forza maggiore.....	21

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Art. 66 – Aree destinate ai produttori agricoli.....	22
--	----